

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
FONDAMENTALI DI CUI AL D. L. 6/7/2012, N. 95, CONVERTITO IN L. 7/8/2012, N. 135
COME RIDEFINITE DALL'ART. 19, COMMA 1 LETT. A, DEL DL 95/2012**

L'anno **duemilaquattordici** addì **venticinque** del mese di **ottobre** nella Residenza Municipale di Roverbella con il presente accordo, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Roverbella (MN) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Antonella Annibaletti, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consigliere n. 53 del 20.10.2014, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Castelbelforte (MN) legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Massimiliano Gazzani domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consigliere n. 67 del 18.10.2014, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- che la normativa introdotta dalla L. n. 122/2010, modificata dalle leggi n. 111/2011, n. 148/2011, n.135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012, ha stabilito che i *Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti* devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, della L. 42/2009, come ridefinite dall'art. 19, comma 1 - lett. a) , del D.L. n. 95/2012, modificato dall'art. 1, comma 305, dalla legge n. 228/2012;
- che il Comune di Roverbella, pur non essendo ad oggi obbligato ad attivare la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei connessi servizi intende comunque collaborare con i comuni del territorio;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati ai cittadini e alla ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi, in relazione ai principi di efficienza, efficacia e di economicità;
- che gli enti si prefiggono altresì l'obiettivo di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di ottimizzazione delle risorse produttive ;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità della convenzione

1. La presente convenzione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio, in modo da determinare integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie e personale.

Art. 2 Enti partecipanti

1. I Comuni di Roverbella e Castelbelforte, quali comuni promotori della gestione in forma associata delle funzioni di cui all'art. 19, c.1, lett. a), del D.L. n.95/2012, assumono la qualifica di comuni titolari della presente convenzione.
2. Al fine di favorire l'estensione dei servizi e di ottenere maggiori economie di scala, la presente convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e potrà riguardare una o più delle funzioni di cui al successivo art. 3.
3. L'adesione di altri comuni dovrà essere deliberata dai comuni titolari previo parere favorevole della conferenza dei sindaci.

Art. 3 Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la gestione in forma associata delle seguenti funzioni fondamentali :

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (organi istituzionali, segreteria, tributi, demanio, patrimonio)
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

2. La presente Convenzione ha altresì ad oggetto la gestione in forma associata delle seguenti funzioni **non** fondamentali :

- a) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali** (biblioteche, musei, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale);
- b) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo** (piscine comunali, stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti; manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo);
- c) Funzioni nel campo turistico** (servizi turistici; manifestazioni turistiche);
- d) Funzioni nel campo dello sviluppo economico** (affissioni e pubblicità; fiere, mercati e servizi connessi; servizi relativi all'industria, al commercio, all'artigianato e all'agricoltura);
- e) Funzioni relative a servizi produttivi** (distribuzione gas, distribuzione energia elettrica e altri servizi produttivi);
- f) Funzioni relative allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).**

Art. 4 Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio;
- rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software.

Art. 5 Armonizzazione dei regolamenti comunali

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi

disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.

2. I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 6 Accordi attuativi

1. Gli aspetti organizzativi della gestione associata nelle singole materie sono fissati in appositi Accordi, elaborati dalla Conferenza dei Sindaci ed approvati dalle rispettive Giunte Comunali.

2. Gli Accordi regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità, gli aspetti gestionali esecutivi nonché le modalità per la gestione delle informazioni agli utenti (anche designando a tale scopo almeno un referente nei Comuni firmatari).

I singoli Accordi attuativi devono altresì stabilire:

a) l'indicazione dettagliata della funzione/servizio oggetto di gestione associata;

b) le modalità organizzative di gestione con previsione della costituzione di un Ufficio comune con connessa individuazione della sede, dei beni, delle strutture e del personale messi a disposizione ovvero della delega all'ufficio di uno dei Comuni convenzionati;

c) le competenze con rilevanza esterna ed interna dell'Ufficio comune;

d) i requisiti che deve possedere il Responsabile dell'Ufficio comune e le modalità della sua individuazione;

e) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;

f) le ulteriori forme di consultazione tra gli enti.

3. Gli Accordi attuativi sono in ogni caso integrati dalle norme contenute nella presente convenzione quadro e non possono contenere disposizioni in contrasto con essa.

ART. 7 Durata, scioglimento e recesso

1. La convenzione ha una durata di **cinque** anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, anche per un periodo diverso, previa deliberazione dei consigli comunali.

2. Il recesso di un Comune deve essere deliberato dal Consiglio Comunale e comunicato con un preavviso non inferiore a dodici mesi. ed è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno delle condizioni minime necessarie per la prosecuzione della gestione associata.

Ove il recesso comporti una maggiore spesa, o una diminuzione di entrata, a carico dei Comuni aderenti, ogni singola convenzione attuativa deve prevedere l'obbligo di specifiche compensazioni pecuniarie a carico del Comune recedente.

3. I comuni associati, con apposita deliberazione consigliare, possono in qualsiasi momento decidere consensualmente lo scioglimento del vincolo associativo

4. Lo scioglimento della presente convenzione comporta automaticamente la decadenza dei singoli Accordi attuativi.

ART. 8 Comune Capo Convenzione

1. Ai fini della gestione dell'organismo associato viene designato quale ente capo convenzione il Comune di **Roverbella**.

2. Il Comune capo convenzione tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con gli altri Enti quali Provincia e Regione.

ART. 9 Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore. Alla Conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i Segretari Comunali dei comuni convenzionati.

2. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni aderenti ed è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:

- nominare il Presidente assicurando il principio di rotazione dei Sindaci dei comuni associati;
 - svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo generali sugli uffici comuni che saranno costituiti;
 - esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
 - incentivare e accelerare il processo di gestione associata di funzioni e servizi;
 - valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
 - proporre ulteriori servizi e funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quelli individuati al precedente art. 3;
 - esaminare le proposte di articolazione delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti ed approvare le relative proposte di Accordi attuativi da sottoporre alle rispettive Giunte Comunali per l'approvazione finale;
 - designare, se del caso, per ciascuna funzione un Sindaco referente, che riferirà alla Conferenza stessa circa il funzionamento della gestione associata;
 - verificare l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, anche attraverso l'esame dei prospetti economico-finanziari sui servizi associati presentati dai responsabili di ciascun ufficio comune ovvero dall'ufficio del comune delegato.
4. La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.
5. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Settori e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
6. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente. La convocazione, effettuata mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. La prima riunione è convocata dal Sindaco del Comune capo convenzione.
7. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un incaricato del Comune capofila e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

ART. 10 Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno e dura in carica per tre anni, trascorsi i quali, viene eletto un nuovo Presidente secondo il principio di rotazione.
2. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.
3. La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

ART. 11 Coordinamento operativo

1. Il Segretario o i segretari comunali dei Comuni convenzionati assicurano il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti.
2. La responsabilità gestionale è attribuita ai singoli Responsabili dei settori associati, come previsto dagli accordi attuativi, i quali formano insieme al segretario/i comunali l'organismo tecnico della convenzione con funzioni consultive e propositive.
3. L'organismo tecnico in particolare:
 - adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali coinvolte nella gestione associata dei servizi;
 - svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comuni dei singoli servizi e funzioni associate;
 - attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei sindaci;
 - elabora proposte di fattibilità per la gestione associata,

- verifica l'andamento delle gestioni associate ed informa la Conferenza dei Sindaci, tramite il Presidente .

ART. 12 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata è regolata dai singoli accordi attuativi per la gestione associata e sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.

2. Gli accordi per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto funzionale del personale incaricato dagli enti associati per la realizzazione degli obiettivi delle singole convenzioni.

3. Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con l'ente di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale sarà disciplinato secondo le disposizioni degli Accordi attuativi.

ART. 13 Rapporti tra i Comuni convenzionati

1. I rapporti tra i Comuni associati dovranno essere improntati ai seguenti criteri:

- gli scambi di documentazione dovranno essere effettuati – in via prioritaria - per via telematica;
- le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni associate saranno conservate presso i singoli uffici dei Comuni associati e trasmesse, a richiesta, agli altri Enti associati;
- i beni strumentali concessi in uso dai Comuni associati, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità del Comune proprietario, nello stato d'uso in cui si trovano;
- i beni strumentali acquistati dalla gestione associata, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà dei Comuni associati secondo le quote da definirsi in sede di riparto delle spese. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni sarà definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni.

ART. 14 Riparto delle spese di funzionamento

1. Le spese di personale funzionali alla gestione associata sono ripartite sulla base della percentuale di utilizzo di ciascun comune; possono essere previsti meccanismi di flessibilità e compensazione dei costi.

2. Ciascun Comune associato è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione di eventuali spese amministrative rapportata al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente e ad eventuali ulteriori parametri individuati da singoli Accordi attuativi.

3. Il Comune individuato dagli Accordi compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, al fine della ripartizione degli oneri e del versamento delle somme a conguaglio.

4. I Comuni si impegnano ad attivare tutte le eventuali forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

5. Eventuali contributi ottenuti a titolo di incentivazione delle gestioni associate, in sede di rendicontazione, dovranno essere posti in detrazione.

6. Qualora i contributi di cui al precedente comma 5, risultino essere in eccedenza rispetto alla spesa sostenuta per la gestione associata, tale eccedenza potrà essere destinata, previo parere vincolante della conferenza dei Sindaci, al finanziamento di altre forme associate di funzioni e servizi comunali.

ART. 15 Modifiche alla presente convenzione

1. Le proposte di modifica della presente convenzione sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano entro i successivi sessanta giorni.
2. Con periodicità almeno annuale la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente.

ART. 16 Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI ROVERBELLA
IL SINDACO – ANTONELLA ANNIBALETTI
Documento firmato digitalmente

PER IL COMUNE DI CASTELBELFORTE
IL SINDACO – MASSIMILIANO GAZZANI
Documento firmato digitalmente